

## Il Consiglio di Stato

Signore e signori  
- Roberta Soldati  
- Edo Pellegrini  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 4 marzo 2020 n. 35.20

### Perplessità nei requisiti richiesti nel bando di concorso per l'attribuzione degli incarichi ai docenti delle scuole professionali (FU 97/2019)

Signore e signori deputati,

con riferimento alla vostra interrogazione del 4 marzo 2020 rispondiamo alle vostre puntuali domande.

#### 1. Per quale ragione si è deciso di ammettere nel bando di concorso, seppur in via subordinata, un titolo di livello inferiore, ossia un semplice attestato di capacità federale?

I docenti di scuola professionale insegnano sia nelle scuole riferite alla formazione duale (scuole professionali artigianali, industriali, commerciali ecc.), sia nelle scuole a tempo pieno (scuole di arti e mestieri, scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali, scuole medie di commercio ecc.). Vi sono docenti che insegnano discipline culturali (italiano, lingue straniere, matematica, conoscenze commerciali, economia, civica, cultura generale ecc.) ed altri che insegnano materie professionali specifiche come il calcolo professionale, la conoscenza dei materiali, la conoscenza degli utensili e dei macchinari, tecnologia, il disegno professionale, scienze, ecc.. Avendo oltre 120 percorsi di formazione di base e vista la grande varietà e specificità dei diversi profili, non è possibile fornire una lista esaustiva.

Per l'insegnamento nelle discipline scientifiche o umanistiche nei percorsi di maturità professionale si richiede, oltre ad un'esperienza lavorativa di almeno sei mesi in un'azienda nel contesto nazionale svizzero, un titolo accademico completo specifico (master, diploma o licenza) o equivalente; in via subordinata si richiede un bachelor specifico o un titolo equivalente con un numero corrispondente di ECTS. Per l'insegnamento della cultura generale e di altre materie si richiede un titolo accademico completo specifico o affine (master, diploma o licenza), un diploma di scuola universitaria professionale o universitario (bachelor) o equivalente oppure un diploma di scuola specializzata superiore nell'ambito di pertinenza (per la cultura generale sono inoltre considerati titoli preferenziali il master in scienze dell'educazione e i titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole comunali, in via subordinata i master in italiano, storia, economia o scienze sociali).

L'eccezione prevista nel bando di concorso oggetto dell'interrogazione può essere applicata per l'incarico di docenti per l'insegnamento delle materie professionali, per il quale si richiede anche un'esperienza di almeno tre anni maturata negli ultimi cinque anni nel settore professionale relativo alla formazione pratica o teorica specifica. Questo criterio aggiuntivo permette alle scuole professionali di assicurare agli allievi un insegnamento pratico garantito

da professionisti attivi nei rispettivi settori economici, assicurando in questo modo anche una relazione diretta e costante con le esigenze e le evoluzioni delle competenze e conoscenze professionali richieste dalle imprese. Questi professionisti, che di regola svolgono l'attività d'insegnamento a tempo parziale mantenendo anche la loro attività lavorativa, non sempre dispongono di percorsi formativi con titoli di studio universitari o del terziario professionale, ma grazie al loro attestato federale di capacità (AFC) e all'esperienza maturata nel campo professionale, possono trasmettere agli apprendisti e apprendiste quelle conoscenze indispensabili e richieste nel mondo del lavoro.

Pur comprendendo l'intento degli interroganti, il Consiglio di Stato ritiene importante sottolineare come l'AFC non vada sottovalutato. E' un importante titolo rilasciato dopo un'impegnativa formazione di base di tre o quattro anni che consente di acquisire le competenze richieste sul mercato del lavoro per svolgere una determinata professione e che forma operatrici e operatori qualificati che si inseriscono a pieno titolo nel mondo del lavoro o che proseguono gli studi.

- 2. La scuola professionale trasmette agli allievi le conoscenze di cultura generale, le basi teoriche per l'esercizio della professione e promuove le competenze professionali, metodologiche e sociali. Conferendo l'incarico a docenti in possesso di un semplice attestato AFC non si va ad intaccare la qualità dell'insegnamento, ritenuto che, come si evince dai bandi di concorso degli ultimi anni, è sempre stato richiesto un attestato di grado terziario - Attestato professionale federale (in seguito APF) proprio con l'intento di consolidare le competenze professionali agli studenti delle scuole professionali confrontati sempre di più con una elevata richiesta di competenze?**

No, cfr. risposta alla domanda 1. Per le materie di conoscenze professionali e/o di pratica professionale è fondamentale disporre di docenti altamente competenti nella loro professione, che conoscono il loro ambito lavorativo e le esigenze delle aziende

- 3. Con quali criteri verranno incaricati i docenti in possesso di AFC?**

L'eccezione prevista nel bando viene adottata allorché per le materie di conoscenze professionali e/o di pratica professionale non vi sono altri candidati idonei in possesso di un titolo di studio superiore.

- 4. Così facendo, non si ledono i diritti di chi dispone di un APF (terziario B)? Si pensi ad esempio al titolo di Specialista della formazione professionale, la cui formazione è stata istituita all'interno dell'IFC – DECS?**

No, cfr. risposte alle domande 1 e 3.

- 5. A partire dall'anno scolastico 2015/2016 sino all'anno scolastico 2019/2020, quanti docenti sono stati assunti/incaricati con un attestato AFC? In base a quali criteri e motivi sono avvenute queste assunzioni?**

Nelle scuole professionali sono oggi attivi nell'insegnamento delle conoscenze professionali e/o di pratica professionale 130 docenti con un solo titolo AFC, pari a 72.89 unità a tempo pieno. Per quanto riguarda i criteri ed i motivi delle assunzioni si rimanda alle risposte precedenti.

6. Sui siti ufficiali [www.ti.ch/dfp](http://www.ti.ch/dfp) e [orientamento.ch](http://orientamento.ch) (consultati il 21.02.2020) è ancora indicato che per l'insegnamento nelle scuole professionali è richiesto un attestato APF. Per quale motivo questi siti non sono stati aggiornati per essere in linea con i requisiti richiesti nel bando di concorso apparso sul FU 97/2019, dove in via subordinata è ammesso un attestato AFC?

Essendo un'eccezione puntuale, non si era ritenuto necessario esplicitarlo nei citati siti. Al fine di fornire un'informazione completa, sono state aggiornate le pagine della Divisione della formazione professionale e quella generale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport inserendo la citata indicazione.

7. Il DECS ritiene che basti effettivamente un attestato AFC livello secondario II per accedere all'insegnamento nelle scuole professionali, soprattutto in un contesto così importante per il futuro dei nostri giovani?

Sì, se il docente è un professionista valido che conosce il rispettivo settore e le esigenze richieste dalle aziende. Questo forte legame con il mondo del lavoro è la particolarità e il valore aggiunto della formazione professionale.

8. Se questa è la tendenza, in un futuro, non tanto prossimo, si chiederà "in via subordinata" che i docenti del medio superiore siano in possesso solo di un bachelor anziché, come sino ad oggi, di un master?


No, per essere regolarmente assunti nel settore medio superiore è necessario il diploma d'insegnamento per le scuole di maturità (abilitazione) rilasciato da un'alta scuola pedagogica, un'università o un politecnico federale che come prerequisito prevede almeno un master universitario nella disciplina d'insegnamento.

*Il tempo impiegato per l'allestimento della presente risposta ammonta a 7 ore lavorative.*


Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri